

Numerosi i profili di interesse della sentenza 1° aprile 2020, n. 2195

Bonifiche: gli ultimi spunti dal Consiglio di Stato

Tra i temi in discussione ci sono: la competenza per l'individuazione del responsabile della contaminazione, l'evoluzione della disciplina ambientale, gli oneri legati alla cessione di ramo d'azienda e la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione in merito alla valutazione del progetto

di **Attilio Balestreri** e **Francesca Rigo**
– B&P Avvocati

amministrazione in merito alla valutazione del progetto di bonifica.

Negli ultimi due anni la giurisprudenza in tema di **bonifiche** ha subito importanti evoluzioni su tematiche complesse e di centrale rilievo sul piano giuridico, interpretativo e operativo. Pronunciandosi in sede di appello di una importante sentenza del 2018 (Tar Lombardia-Brescia, 9 agosto 2018 n. 802¹) in tema di ordinanze ai sensi dell'art. 244, D.Lgs. n. 152/2006 e provvedimenti collegati nell'ambito di un sito di interesse nazionale (Sin), con **sentenza 1° aprile 2020, n. 2195**, il Consiglio di Stato ha fatto il punto – alla luce della giurisprudenza sviluppatasi proprio in corso di causa – in merito a:

- 1 - **competenza** per l'individuazione del responsabile della contaminazione;
- 2 - evoluzione della **disciplina ambientale**;
- 3 - **cessione di ramo d'azienda** e oneri ambientali;
- 4 - grado di accertamento della responsabilità per la contaminazione;
- 5 - **discrezionalità tecnica** della pubblica

Il primo punto

Il primo tema affrontato in sentenza attiene alla **competenza per l'individuazione del responsabile della contaminazione** nell'ambito di un sito di interesse nazionale (Sin).

Il Consiglio di Stato, dissentendo dalle tesi della società appellante volte a sostenere la competenza ministeriale anche in ordine all'accertamento delle responsabilità, ha ricordato che l'art. 252, D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce alla competenza esclusiva del ministero dell'Ambiente il solo svolgimento del procedimento di bonifica nell'ambito dei Sin, senza operare alcun assorbimento della competenza provinciale per l'emanazione della diffida prevista dall'art. 244, medesimo decreto, nei confronti del responsabile della contaminazione. Pertanto «nel silenzio della disciplina derogatoria», vale a dire quella prevista per i Sin, le competenze in merito al procedimento di individuazione del responsabile e all'emanazione della relativa ordinanza «devono